



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 9942 del 01-12-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma,

30 NOV 2009

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Vicenza**  
**Contrà del Monte, 13**  
**36100 VICENZA**

*Oggetto: PO 454\_2009\_Posta elettronica certificata*

Con il quesito formulato in data 13 novembre 2009 codesto Ordine domanda:

1. se è obbligatorio che l'indirizzo PEC contenga nome e cognome del suo titolare, ovvero può essere utilizzata la denominazione dello studio professionale;
2. se devono dotarsi di PEC anche coloro che non esercitano la professione ma che sono iscritti nell'albo (*rectius* nell'elenco speciale);
3. quali sono le conseguenze per il professionista in caso di mancata comunicazione entro i termini di legge del proprio indirizzo PEC;
4. se l'Ordine debba attivare qualche forma di intervento per recuperare, nei termini di legge, l'indirizzo PEC dei propri iscritti.

Si chiedono, infine, suggerimenti riguardo alle modalità con la quale rendere possibile la "consultazione riservata" dell'elenco (contenente i dati identificativi degli iscritti con i relativi indirizzi di posta elettronica certificata) che gli Ordini hanno l'obbligo di pubblicare.

Quanto al primo quesito, si osserva che nessuna prescrizione nel senso dell'obbligatorietà dell'indicazione del nome e cognome si ritrova nella normativa in tema di PEC. Nulla vieta in linea teorica, dunque, che possa essere utilizzato nel dominio una denominazione diversa dal nome e cognome del professionista anche se l'utilizzo di questi appare la soluzione migliore perché idonea ad individuare con maggiore immediatezza il titolare dell'indirizzo.

Appare opportuno sottolineare che gli appartenenti ad uno studio professionale non potranno tutti dotarsi esclusivamente di un unico indirizzo PEC, essendo indispensabile che ciascun professionista abbia un suo proprio ed esclusivo indirizzo. Coloro che intendano avvalersi del gestore POSTECOM s.p.a. con il quale il Consiglio Nazionale ha stipulato una convenzione dovranno richiedere necessariamente una casella di posta elettronica con il dominio, [nome.cognome@pec.commercialisti.it](mailto:nome.cognome@pec.commercialisti.it),

ovvero, [nome.cognome@pec.esperticontabili.it](mailto:nome.cognome@pec.esperticontabili.it), come specificato nella informativa n. 76/2009 del 18 novembre scorso.

Con riferimento al quesito n. 2, tutti i professionisti, anche coloro che non esercitano la professione e che sono iscritti nell'elenco speciale, devono dotarsi di PEC. Il riferimento all'"albo" contenuto all'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. d.l. anticrisi) va infatti inteso come albo/ elenco<sup>1</sup>.

Quanto alle conseguenze per coloro che non comunichino all'Ordine il proprio indirizzo PEC, si rileva che il d.l. anticrisi non prevede sanzioni in caso di inottemperanza all'obbligo da essa previsto.

Per ciò che riguarda il quesito n. 4, nessun obbligo se non quello di pubblicare l'elenco degli indirizzi PEC è posto a carico degli Ordini, gravando sul professionista l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Appare tuttavia opportuno che l'Ordine ricordi agli iscritti la scadenza e solleciti coloro che non abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione.

Quanto, infine, alle modalità con le quali rendere possibile la "consultazione riservata" dell'elenco (contenente i dati identificativi degli iscritti con i relativi indirizzi di posta elettronica certificata) che gli Ordini hanno l'obbligo di pubblicare, si informa che il Consiglio Nazionale si sta interessando della questione anche attraverso la partecipazione ad una serie di incontri presso il Ministero della pubblica amministrazione e dell'innovazione. Indicazioni a riguardo verranno fornite non appena le modalità di consultazione dell'elenco verranno definite.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione



---

<sup>1</sup> In merito cfr. faq Cnipa ([www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it)) dove è detto che chi non svolge la libera professione, ma è iscritto ad un albo od elenco istituito con legge dello Stato è obbligato a comunicare all'ordine di appartenenza il suo indirizzo di posta elettronica certificata.